



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Guida per i contribuenti per l'anno 2013

1. Premessa

L'Amministrazione comunale di Fidenza, per facilitare gli adempimenti dei soggetti passivi dell'**imposta municipale propria** e l'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni di categoria e c.a.a.f. ai propri clienti ed associati, ha predisposto questa guida per l'applicazione dell'I.M.U. 2013.

In particolare si richiama l'attenzione sulla diversa attribuzione dell'I.M.U. 2013, fra Stato e Comune rispetto al 2012 e sulla **sospensione del versamento dall'acconto di giugno per l'abitazione principale, per i fabbricati ed i terreni agricoli**, illustrata al successivo paragrafo 13.

L'art. 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'**imposta municipale propria (I.M.U.)** per gli anni 2012, 2013 e 2014.

L'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, **ha modificato l'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 2013 ed ha riservato ai Comuni l'intero gettito dei fabbricati, dei terreni e delle aree edificabili, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la cui imposta è dovuta allo Stato**.

Con deliberazioni n. 49 e n. 50 del 26 settembre 2012, il Consiglio comunale ha approvato il *Regolamento dell'imposta municipale propria*, le aliquote e detrazioni da applicare nel territorio comunale di Fidenza, per l'anno 2012.

Con deliberazione n. 3 del 26 marzo 2013, il Consiglio comunale ha definito le aliquote e le detrazioni da applicare per l'anno 2013, modificate, su richiesta del Mef, con deliberazione consiliare n. 17 del 13 maggio 2013, riportate al successivo paragrafo 6.

Con deliberazione n. 43 del 25 marzo 2013, la Giunta comunale ha definito il valore tabellare delle aree edificabili ai fini dell'imponibile I.M.U. per l'anno 2013, pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione "*Tributi comunali*".

2. Presupposto impositivo

Presupposto impositivo dell'I.M.U., è il possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di qualunque immobile, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze, di seguito definiti:

- per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione, determinate secondo i criteri previsti per l'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini dell'I.M.U., l'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione degli enti sovraordinati (regione o provincia) e dall'adozione di strumenti attuativi comunali. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (incluse le società e le cooperative), di cui all'articolo 1, del d.lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi. Se il terreno è posseduto da più soggetti, ma è coltivato da uno solo, che abbia i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari (Cassaz. Sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010);

- per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. I terreni agricoli sono comunque soggetti all'I.M.U., anche se non coltivati. Per le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli (anche per quelli non coltivati) si rimanda al successivo paragrafo 9.

3. Soggetti passivi

L'art. 9, comma 1, del d.l. n. 23/2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del d.l. n. 201/2011, stabilisce che sono soggetti passivi dell' I.M.U.:

- il proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

Fra i titolari del diritto di abitazione, ai soli fini dell' I.M.U. e a differenza della precedente I.C.I., sono compresi **i coniugi assegnatari della casa coniugale**, in esecuzione di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell'immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che:

- spettano al coniuge assegnatario, in quanto soggetto passivo, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze ossia l'aliquota ridotta, la detrazione di 200 euro e la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, di età inferiore a 26 anni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, con decorrenza dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.

4. Base imponibile per il calcolo dell'imposta

- **fabbricati iscritti in catasto:** la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata, in base alla categoria catastale, per il coefficiente riportato nella **TABELLA 2**, allegata a questa guida;
- **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: va utilizzato il criterio dei "valori contabili", aggiornato con il coefficiente annualmente approvato dal Ministero economia e finanze. Il momento che determina il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile con i valori contabili, a quello catastale,

coincide con la richiesta di attribuzione della rendita mediante il procedimento DocFa, di cui al d.m. n. 701/1994 (sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3160 del 9 febbraio 2011);

- **aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta comunale è tenuta a deliberare i valori commerciali medi delle aree edificabili, da applicare ai fini I.M.U.. Con deliberazione n. 43 del 25 marzo 2013, la Giunta Comunale ha definito i valori tabellari per il pagamento dell'I.M.U. 2013;
- **unità immobiliari accatastate in F2** (inagibili e/o inabitabili): pur non essendo provviste di rendita, esprimono comunque un potenziale valore edificatorio. Si ritiene pertanto che la base imponibile ai fini I.M.U. debba essere costituita dal valore dell'area fabbricabile. Essendo emerso che, nel Comune di Fidenza, l'accatastamento di unità immobiliari nella categoria F2, ha assunto carattere ricorrente, si informa che il servizio tributi effettuerà attività di accertamento e controlli mirati, con recupero della maggiore imposta e applicazione delle sanzioni pecuniarie.
- **utilizzo edificatorio dell'area, demolizione di fabbricato e interventi di recupero:** per l'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fattispecie ora disciplinate dall'art. 3 del d.p.r. 6 luglio 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile (senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera), fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- **terreni agricoli e terreni non coltivati:** il reddito dominicale risultante dal catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente **110** in caso di possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, ovvero per il coefficiente **135** negli altri casi.

5. Riduzioni della base imponibile

Per l'art. 9 del Regolamento comunale di applicazione dell'I.M.U., la **base imponibile dell'imposta è ridotta del 50%**, per:

- i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare alla dichiarazione idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva prevista dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- i **fabbricati di interesse storico o artistico**, previsti dall'art. 10, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

I terreni agricoli **posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali**, di cui all'art. 1, del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, **purché condotti dagli stessi**, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:

- ✓ 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
- ✓ 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a

25.500 euro;

- ✓ 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Essendo un diritto soggettivo, le riduzioni sono calcolate in riferimento al valore complessivo dei terreni posseduti e non al valore della singola particella.

6. Aliquote d'imposta per l'anno 2013

Con deliberazione n. 3 del 26 marzo 2013, il Consiglio Comunale ha approvato modalità, aliquote e detrazioni dell' I.M.U., da applicare nel comune di Fidenza, per l'anno 2013, lasciandole invariate rispetto all'anno 2012.

Il Ministero Economia e Finanza - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota n. 8760 del 7 maggio 2013, ha invitato l'Amministrazione comunale a modificare la deliberazione consiliare n. 3/2013, **elevando** l'aliquota I.M.U. per i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nel gruppo D, allo **0,2%**, essendo il gettito d'imposta 2013, riservato allo Stato.

Con deliberazione n. 17 del 13 maggio 2013, il Consiglio comunale ha accolto i rilievi formulati dal Mef ed ha disposto le seguenti modalità di applicazione, aliquote e detrazioni dell'I.M.U., nel Comune di Fidenza, per l'anno 2013:

Tipologia imponibile	aliquote d'imposta 2013		
	deliberate dal comune di Fidenza	quota dovuta allo Stato*	quota dovuta al Comune
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,40% con detrazioni		0,40%
Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari , a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata	0,40% con detrazioni		
Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a condizione che non risulti locata	0,40% con detrazioni	-	0,40%
Unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dall' ACER <i>In entrambi i casi spetta la detrazione di 200 euro prevista per l'abitazione principale, ma non spetta l'ulteriore detrazione prevista per i figli conviventi del soggetto passivo (trattandosi di persone giuridiche)</i>	0,40%	-	0,40%
Unità immobiliare e autorimessa di pertinenza, di proprietà di persone fisiche, locata con contratto stipulato a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) a persone fisiche che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente	0,60%	-	0,60%

Cespitate	aliquote d'imposta 2013		
	deliberate dal comune di Fidenza	quota dovuta allo Stato*	quota dovuta al Comune
Unità immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze, tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale	1,06%	-	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati in gruppi catastali diversi dal gruppo D, la cui imposta e' dovuta al Comune di Fidenza	0,15%	-	0,15%
Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati nel gruppo catastale D, la cui imposta è riservata allo Stato	0,20%	0,20%	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , precisando che: l'imposta calcolata con aliquota standard dello 0,76% è riservata allo Stato e l'imposta calcolata con aliquota dello 0,15% è dovuta al Comune di Fidenza	0,91%	0,76%	0,15%
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie precedenti, compresi i terreni e le aree fabbricabili	0,91%	-	0,91%

7. Detrazioni per l'abitazione principale e maggiorazione per i figli

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **200 euro**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione si verifica.

Per l'anno 2013, **la detrazione per l'abitazione principale, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche se non è "fiscalmente a carico".

Il totale delle maggiorazioni, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

La detrazione di 200 euro e la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio, **devono essere rapportate ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni previste dalla norma.** Il mese durante il quale il possesso dei requisiti si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero. Ad esempio, la nascita del figlio e il compimento del 26esimo anno di età, sono conteggiati come mese intero se gli eventi si verificano almeno da 15 giorni.

Nel caso di unioni di fatto con figli conviventi nati dalle precedenti unioni, la maggiorazione della detrazione spetta per intero al genitore naturale, purché soggetto

passivo, indipendentemente dalla quota di possesso. Qualora il titolare del diritto reale non sia il genitore naturale dei figli conviventi, la maggiorazione della detrazione non spetta.

Hanno diritto alla detrazione prevista per l'abitazione principale, ma non alla maggiorazione per i figli, i soci assegnatari di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché adibite ad abitazione principale e l'ACER per gli alloggi di sua proprietà, regolarmente assegnati.

8. Abitazione principale e relative pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati **come unica unità immobiliare**, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. In materia di I.M.U. il legislatore ha inteso unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale

L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare a prescindere dal fatto che siano utilizzate come tali più unità immobiliari, distintamente iscritte nel catasto dei fabbricati. Il contribuente non può pertanto applicare le agevolazioni della prima casa a più unità immobiliari, a meno che non abbia previamente proceduto al loro accatastamento unitario.

Se il contribuente utilizza più unità immobiliari, situate nello stesso comune, può scegliere a quale attribuire le agevolazioni previste per la prima casa, dichiarandolo al comune con l'apposito modello. A questo proposito di rinvia alla parte finale del successivo paragrafo 11 "Dichiarazioni".

Per beneficiare dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione principale e relative pertinenze, devono **sussistere contemporaneamente, sia la residenza anagrafica, sia la dimora abituale del nucleo familiare**. Il nucleo familiare va individuato nei coniugi non legalmente separati.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in unità immobiliari diverse, situate nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e le sue pertinenze in relazione al nucleo (ossia aliquota ridotta, detrazioni e maggiorazioni per i figli), si applicano per una sola unità immobiliare, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

Ad esempio, se nell'immobile in comproprietà dei coniugi destinato ad abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi, **non legalmente separati**, poiché l'altro risiede o dimora in immobile diverso situato nello stesso comune, **l'agevolazione per la prima casa spetta solo ad uno dei due coniugi**.

Questa disposizione ha lo scopo di evitare comportamenti elusivi nell'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale e va interpretata in senso restrittivo, per impedire che, nel caso in cui i coniugi acquisiscano la residenza in due unità immobiliari diverse, situate nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa.

Se invece le unità immobiliari sono ubicate in comuni diversi, l'agevolazione spetta ad entrambi i coniugi, qualora sia trasferita la residenza (e la dimora) per effettive necessità (ad esempio lavorative), che dovranno essere provate.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (magazzini, locali di deposito; cantine e soffitte, se non unite all'unità immobiliare abitativa), **C/6** (stalle, scuderie rimesse ed autorimesse) e **C/7** (tettoie; posti auto su aree private, posti auto coperti), **nella misura massima di tre unità pertinenziali, una per ciascuna categoria catastale**, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale. Se una pertinenza è censita unitamente all'abitazione principale, deve essere comunque conteggiata nel predetto

limite, in base alla categoria in cui avrebbe dovuto essere correttamente accatastata.

In merito all'individuazione delle pertinenze, vanno rispettati i criteri di cui all'art. 817 del Codice Civile “*destinazione durevole a servizio della cosa principale*”. Il contribuente sceglie e dichiara al comune le pertinenze cui applicare le agevolazioni previste per la prima casa.

Le altre pertinenze sono soggette ad aliquota ordinaria dello 0,91%.

Le pertinenze dell'unità immobiliare abitativa tenuta a disposizione dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, sono soggette all'aliquota dell'1,06%.

Assimilazioni ad abitazione principale

Per l'articolo 12 del Regolamento di applicazione dell' I.M.U. nel comune di Fidenza si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e relativa detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da **anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata**. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Le vigenti disposizioni dell' I.M.U., non consentono al Comune la facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come invece era previsto per l' I.C.I.

L'art. 1 del d.l. 21 maggio 2013, n. 54, in pendenza di conversione, ha sospeso il versamento dell'acconto I.M.U. di giugno 2013, per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9). Si veda a questo proposito il paragrafo 13.

9. Disposizioni per il settore agricolo

I fabbricati rurali, sia ad uso abitativo, sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sono soggetti all' I.M.U.

I fabbricati rurali ad uso abitativo sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie. Pertanto se sono adibiti ad abitazione principale, si applicano le relative agevolazioni (*aliquota per la prima casa, detrazione e maggiorazione per i figli conviventi di età inferiore a 26 anni*).

Secondo la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, l'aliquota I.M.U. 2013, per i **fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo classificati nel gruppo catastale D**, è quella *standard* dello **0,2%** ed il versamento deve essere effettuato allo Stato.

Per **tutti gli altri fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo**, il Consiglio comunale, per l'anno 2013, ha deliberato l'applicazione dell'aliquota I.M.U. in ragione dello **0,15%** e il versamento deve essere effettuato al Comune di Fidenza.

Si precisa che, poiché il Comune di Fidenza, non è compreso nell'elenco ISTAT dei comuni montani o parzialmente montani, **i fabbricati rurali strumentali non sono esenti dall'I.M.U.**

I terreni agricoli sono comunque soggetti all' I.M.U., **anche se non coltivati**. Quando i terreni sono posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e lasciati “*a riposo*”, in base alle tecniche agricole rotative, il reddito dominicale rivalutata del 25%, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente **110**, anziché

135 come negli altri casi. Si applicano le esenzioni e le riduzioni illustrate nei rispettivi paragrafi di questa guida.

Nel caso in cui il terreno sia condotto da società di persone cui è stato concesso in locazione o comodato dai soci proprietari, questi ultimi possono fruire delle agevolazioni previste per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, a condizione che conducano direttamente il fondo in qualità di soci.

L'art. 1 del d.l. 21 maggio 2013, n. 54, in pendenza di conversione, ha sospeso il versamento dell'acconto I.M.U. di giugno 2013, per l'abitazione principale del settore agricolo, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni agricoli. Si veda a questo proposito il paragrafo 13.

10. Esenzioni

Per l'articolo 13 del "Regolamento comunale dell' I.M.U." i seguenti immobili sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- gli immobili posseduti dallo Stato, gli immobili, ubicati nei rispettivi territori, posseduti da Regioni, Province, comune, Comunità montane, Consorzi fra gli stessi enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'articolo 5 bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati, in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i **terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina**. Fino all'emanazione di apposito decreto del M.e.f. e del Ministero per le Politiche Agricole, l' esenzione è applicabile ai terreni elencati nella circolare 14 giugno 1993, n. 9, già "utilizzata" per l'applicazione dell' I.C.I.

Sono esenti dall' I.M.U. i terreni, del comune di Fidenza, censiti nei seguenti fogli catastali

- in parte: i fogli numero 70, 75 e 78 (*si consiglia comunque di verificare presso l'ufficio tributi i mappali esenti*);
- interamente: i fogli dal n. 79 al n. 102;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente all'esercizio **non commerciale** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle **ONLUS**. Fatto salva diversa disposizione di legge, l'esenzione si applica soltanto per la quota d'imposta spettante al comune.

Quanto alla disciplina specifica disciplina prevista **per gli enti non commerciali** si rimanda:

- al Regolamento approvato dal Ministero Economia e Finanze, con decreto del 19 novembre 2012, n. 200;
- alla risoluzione del Mef n. 1/DF dell'11 gennaio 2013;
- alla risoluzione del Mef n. 3/DF del 4 marzo 2013 (adeguamento dello Statuto e dell'atto costitutivo);
- alla risoluzione del Mef n. 4/DF del 4 marzo 2013 (per gli immobili in comodato).

11. Dichiarazioni

L'art. 13, comma 12-ter, del d.l. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.M.U..

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello dichiarativo approvato con decreto del Mef, a norma dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2013**, utilizzando il modello dichiarativo approvato con d.m. 30 ottobre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 2012).

L'obbligo dichiarativo dell'I.M.U. sorge soltanto nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate ai fini dell'I.C.I., che non siano comunque conoscibili e/o note al comune.

A questo proposito, si precisa che il comune di Fidenza, per poter effettuare le verifiche ed i controlli previsti dalle vigenti disposizioni sull'utilizzo del patrimonio immobiliare situato nel proprio territorio, dispone delle banche dati dell'Anagrafe dei residenti, del catasto dei fabbricati, del catasto terreni, dei contratti di locazione immobiliare stipulati dal 1° luglio 2010 e dei consumi di utenza (energia elettrica, acqua e gas), messi a disposizione dall'Anagrafe tributaria.

Infatti, le informazioni catastali che attengono le nuove costituzioni, variazioni e volture dichiarate all'Agenzia del Territorio e quelle relative al possesso di immobili, sono acquisite d'ufficio dal Comune di Fidenza con modalità informatiche e, in base alle disposizioni sulla "*semplificazione amministrativa*", non possono essere richieste ai soggetti passivi mediante la dichiarazione dell'I.M.U.

Di seguito si elencano i casi in cui permane l'obbligo di presentare al Comune di Fidenza apposita comunicazione e/o richiesta per l'applicazione di agevolazioni e/o riduzioni dell'I.M.U. (utilizzando i modelli disponibili sul sito internet www.comune.fidenza.pr.it):

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- immobili per i quali il comune di Fidenza ha deliberato la riduzione dell'aliquota ordinaria, a norma dell' art. 13, comma 9, del d.l. n. 201/2011, ossia:
 - a) unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato;
 - b) unità immobiliari ad uso abitativo, con autorimesse di pertinenza, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
 - c) terreni agricoli e terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

Resta inteso che la dichiarazione annuale dell'I.M.U. deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto o non sono stati regolarmente effettuati, gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Non sussiste l'obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale, poiché il Comune possiede la banca dati dell' Anagrafe dei residenti.

Per la stessa ragione non va presentata la dichiarazione per beneficiare della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, di età inferiore a 26 anni.

Come già evidenziato al precedente **paragrafo 8, per l'Abitazione principale, la dichiarazione dell'I.M.U. deve essere presentata** quando i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica **in unità immobiliari diverse**, situate nello stesso comune. Infatti, le agevolazioni e/o la sospensione dell'acconto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

In questo caso l'agevolazione e/o la sospensione dell'acconto spetta ad uno solo dei coniugi, il quale è tenuto a presentare la dichiarazione dell'I.M.U. al comune.

12. Versamento dell'I.M.U. 2013

L'imposta deve essere pagata **con il modello di versamento unitario F24** ovvero **con bollettino postale su ccp n. 1008857615**, secondo il modello approvato con d.m. del 23 novembre 2012, utilizzando i Codici tributo indicati nella **TABELLA 3**, allegata a questa guida.

Il **versamento in acconto dell'I.M.U. per l'anno 2013** deve essere effettuato **entro il 17 giugno 2013**.

Il calcolo dell'imposta è pari al 50% dell'importo dovuto su base annua, con applicazione delle aliquote e detrazioni d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale di Fidenza per l'anno 2013, poiché rimaste invariate rispetto al 2012. Si rimanda alla successiva **TABELLA 1**.

Nella parte finale di questa guida, per agevolare i contribuenti nel calcolo dell' I.M.U. dovuta per l'anno 2013, è trascritto il PROCEDIMENTO DI CALCOLO DELL'ACCONTO.

Si informa, che l'Amministrazione comunale di Fidenza ha messo a disposizione dei contribuenti, sul sito istituzionale, lo strumento di calcolo dell' I.M.U online, che consente anche la stampa personalizzata dei moduli di versamento.

Sulla base del Regolamento comunale, l'imposta non è dovuta se l'importo annuo è inferiore a **12 euro**.

L'importo da versare deve essere **arrotondato all'euro**: per difetto se inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

Esempio:

- imposta di 105,40 euro	importo da versare 105,00 euro
- imposta di 105,50 euro	importo da versare 106,00 euro

Note per la compilazione del modello di versamento dell' I.M.U

Per la compilazione del modello F24, nella "sezione I.M.U. e altri tributi locali", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "*importi a debito versati*", vanno trascritti i codici tributo (v. **TABELLA 3**) con le seguenti specificazioni:

- nello spazio "*codice ente/codice comune*" va riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (per il comune di Fidenza, il codice è **B034**);
- nello spazio "*Ravv.*": barrare la casella se il pagamento si riferisce al Ravvedimento;
- nello spazio "*Acc.*": barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "*Numero immobili*": indicare il numero degli immobili;

- nello spazio “Anno di riferimento”: deve essere indicato l’anno d’imposta corrente (2013).

Si precisa che in caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta.

13. Versamento dell'acconto I.M.U. di giugno 2013

L'art. 1, del d.l. 21 maggio 2013, n. 54, in pendenza di conversione, **ha sospeso il versamento dell'acconto della prima rata 2013, scadente a giugno**, per le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazione principale, accatastate nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – A/11 e relative pertinenze**, come illustrato al precedente paragrafo 8;
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;**
- **alloggi regolarmente assegnati all'ACER;**
- **terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali**, di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del d.l. 6 n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni.

Per tutti gli altri immobili soggetti all’ I.M.U., l'acconto deve essere versato entro il 17 giugno 2013 (essendo il 16 festivo).

A titolo esemplificativo l'acconto di giugno 2013, è dovuto per:

- i fabbricati accatastati nelle seguenti categorie **anche se adibite ad abitazione principale**:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile
A/8 - Abitazioni in ville
A/9 - Castelli, palazzi di pregio artistico o storico
e relative pertinenze;
- le unità immobiliari censite nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 che non sono (o non possono essere per la normativa IMU) pertinenze di abitazioni principali o fabbricati con requisiti oggettivi di ruralità;
- le abitazioni a disposizione;
- le abitazioni concesse in locazione;
- le abitazioni concesse in uso a parenti;
- le abitazioni dei militari e dei componenti le forze dell’ordine, anche se residenti in caserma;
- le abitazioni realizzate dai costruttori e rimaste invendute (i cosiddetti beni merce);
- tutti i fabbricati produttivi, ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali;
- le aree edificabili.

QUOTA IMU DI COMPETENZA STATALE

Come già riferito, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha **riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria 2013 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard dello 0,76 per cento.**

La successiva lettera g) dello stesso articolo, prevede che i comuni possono aumentare l’aliquota standard fino a 0,3 punti percentuali, il cui maggior gettito I.M.U. spetta al Comune.

Poiché l'Amministrazione comunale di Fidenza per l'anno 2013, ha mantenuto invariata l'aliquota I.M.U. dello 0,91%, già applicata nel 2012, **l'imposta da versare entro il 17 giugno prossimo, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, dovrà essere calcolata con l'aliquota dello **0,76%**, da versare allo Stato con il codice **3925**, mentre la differenza dello **0,15%** dovrà essere versata al Comune di Fidenza con il codice **3930**.

Si rammenta che per gli immobili strumentali dell'agricoltura accatastati nella categoria D10, il versamento dell'acconto di giugno è stato sospeso.

14. Rimborsi

Per l'art. 22 del "Regolamento comunale dell' I.M.U.", il contribuente e' tenuto a presentare al comune di Fidenza la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, entro **5** anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il comune, se dovuto, disporrà il rimborso maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di pagamento dell'imposta.

L'importo da rimborsare, a richiesta del contribuente, può essere compensato con altri tributi comunali, come previsto dall' articolo 21 del citato Regolamento.

15. Ravvedimento operoso

Mediante il ravvedimento operoso, il contribuente può rimediare spontaneamente alle violazioni commesse, versando la **sanzione** ridotta, **l'imposta** dovuta e gli **interessi** al tasso legale (dal 1° gennaio 2012 nella misura del 2,5%).

Di seguito si riassumono le modalità operative del ravvedimento operoso:

- versamento dell'imposta non pagata, maggiorato degli interessi e sanzioni ridotte entro i termini prestabiliti, indicati nella tabella sottostante;
- **non dev'essere già avviata l'attività di accertamento d'ufficio:** ad esempio, se il comune notifica al contribuente l'atto di accertamento oppure trasmette un questionario per la richiesta di dati o chiarimenti e, successivamente, il contribuente intende avvalersi del ravvedimento operoso, l'ufficio tributi può disconoscere l'efficacia del ravvedimento e proseguire l'attività di accertamento.

Per agevolare l'utilizzo del ravvedimento operoso si riportano gli schemi riepilogativi di cui all' 13, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni:

a) Ravvedimento "sprint": omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta, **regolarizzato entro 15 giorni:**

infrazione	scadenza del ravvedimento sprint	ravvedimento
omesso, tardivo o insufficiente versamento dell' acconto I.M.U. 2013	2 luglio 2013	<ul style="list-style-type: none"> • imposta o differenza d'imposta; • sanzione per il ravvedimento breve (3%) ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo; in altre parole, al versamento ritardato si

omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo I.M.U. 2013	2 gennaio 2014	<p>applica una sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno (es.: pagamento al 7° giorno di ritardo: sanzione= 0,2% x 7 = 1,4 %);</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessi moratori calcolati sull'imposta, al tasso legale del 2,5%
---	-----------------------	---

b) Ravvedimento “breve”: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta, **regolarizzato dopo 15 giorni ed entro 30 giorni:**

infrazione	scadenza del ravvedimento breve	ravvedimento
omesso, tardivo o insufficiente versamento dell' acconto I.M.U. 2013	17 luglio 2013	<ul style="list-style-type: none"> • imposta o differenza d'imposta; • sanzione del 3,0 % sull'imposta (pari ad un decimo della sanzione ordinaria del 30%);
omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo I.M.U. 2013	16 gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none"> • interessi moratori calcolati sull'imposta, al tasso legale del 2,5%

c) Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta, regolarizzato dopo 30 giorni, ma comunque entro un anno dalla data di scadenza del versamento, in acconto o a saldo:

infrazione	scadenza del ravvedimento	ravvedimento
omesso, tardivo o insufficiente versamento dell' acconto I.M.U. 2013	17 giugno 2014	<ul style="list-style-type: none"> • imposta o differenza d'imposta; • sanzione del 3,75% sull'imposta (pari ad un ottavo della sanzione ordinaria del 30%);
omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo I.M.U. 2013	16 dicembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> • interessi moratori calcolati sull'imposta, al tasso legale del 2,5%

Come si calcolano gli interessi per ritardato pagamento dell'imposta:

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta, da effettuare contestualmente al versamento dell'imposta e degli interessi moratori, calcolati sull'imposta dovuta al tasso legale del 2,5%, computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito in autotassazione, fino al giorno di esecuzione del pagamento, secondo la seguente formula:

$$\text{imposta dovuta} \times 2,5\% \times \text{giorni ritardo} : 365$$

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012, in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta, in ragione della quota spettante al comune e allo Stato.

Il versamento degli importi risultanti dal calcolo anzidetto (imposta, sanzione e interessi moratori) arrotondato all'euro, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 barrando la casella “rav” dell'apposita sezione “I.M.U. e altri tributi locali”, oppure con lo stesso bollettino di conto corrente postale previsto per il pagamento dell'I.M.U. ordinaria e barrando la casella denominata “ravvedimento operoso”.

16. Informazioni utili

La modulistica per l'applicazione dell'I.M.U. è disponibile presso l'uffici "Tributi" del comune e sul sito internet www.comune.fidenza.pr.it, nella sezione "Tributi comunali".

Collegandosi direttamente all'*home page* del Comune di Fidenza, è disponibile **il programma per il calcolo automatico del tributo**, che consente a ciascun contribuente di calcolare l'I.M.U. dovuta in acconto per l'anno 2013 e di stampare il modello F24 per il pagamento dell'imposta.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute, anche telefonicamente, ai numeri 0524/517352, 0524/517276, 0524/517350 dell'Ufficio Tributi, aperto al pubblico il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 8,30 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

Fidenza, 22 maggio 2013

Il Dirigente
Lucetta Pietralunga

Il Sindaco
dott. Mario Cantini

Il Vicesindaco
Stefano Tanzi

**TABELLA 1 – ALIQUOTE dell’I.M.U.
da applicare nel territorio del Comune di Fidenza per l’ANNO 2013**

(approvate con deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 2013, modificate con deliberazione consiliare n. 17 del 13 maggio 2013, entrambe pubblicate sul sito del Mef)

Tipologia imponibile	aliquote d’imposta 2013		
	deliberate dal comune di Fidenza	quota dovuta allo Stato*	quota dovuta al Comune
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,40% con detrazioni		0,40%
Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari , a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata	0,40% con detrazioni		
Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a condizione che non risulti locata	0,40% con detrazioni	-	0,40%
Unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dall’ ACER <i>In entrambi i casi spetta la detrazione di 200 euro prevista per l’abitazione principale, ma non spetta l’ulteriore detrazione prevista per i figli conviventi del soggetto passivo (trattandosi di persone giuridiche)</i>	0,40%	-	0,40%
Unità immobiliare e autorimessa di pertinenza, di proprietà di persone fisiche, locata con contratto stipulato a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) a persone fisiche che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente	0,60%	-	0,60%
Unità immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze, tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale	1,06%	-	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati in gruppi catastali diversi dal gruppo D, la cui imposta e’ dovuta al Comune di Fidenza	0,15%	-	0,15%

Tipologia imponibile	aliquote d'imposta 2013		
	deliberate dal comune di Fidenza	quota dovuta allo Stato*	quota dovuta al Comune
Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati nel gruppo catastale D, la cui imposta è riservata allo Stato	0,20%	0,20%	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , precisando che: l'imposta calcolata con aliquota standard dello 0,76% è riservata allo Stato e l'imposta calcolata con aliquota dello 0,15% è dovuta al Comune di Fidenza	0,91%	0,76%	0,15%
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie precedenti, compresi i terreni e le aree fabbricabili	0,91%	-	0,91%

TABELLA 2 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
per il **CALCOLO** della **BASE IMPONIBILE**

Tipologia immobili	Categoria catastale	Moltiplicatore
FABBRICATI	A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7	160
	A/10	80
	B	140
	C/1	55
	C/3 + C/4 + C/5	140
	D (esclusi D/5)	65
	D/5	80
TERRENI AGRICOLI (l'acconto di giugno è sospeso)	Terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	110
	Altri terreni agricoli	135

TABELLA 3 – CODICI da utilizzare per il VERSAMENTO dell'acconto I.M.U. 2013 mediante MODELLO F24

Tipologia immobile	Codice comune (Fidenza): B034	
	Codici tributo	
	Quota Comune	Quota Stato
Abitazioni principali (per i casi residuali in cui è dovuto l'acconto)	3912	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati censiti in categoria D (esclusi gli immobili agricoli di cat. D10 di cui l'acconto è sospeso)	3930	3925
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie precedenti	3918	

TABELLA 4 - MODALITA' di CALCOLO dell'ACCONTO I.M.U. dovuto per l'anno 2013

1) Determinazione della **base imponibile**:

fabbricati	(rendita catastale + 5%) x coefficiente indicato nella TABELLA 2 x quota % di possesso x mesi di possesso : 12
aree fabbricabili	valore venale in comune commercio al 1 gennaio 2013 x quota % di possesso x mesi di possesso : 12

Applicazione dell'eventuale abbattimento del 50% della base imponibile nel caso di immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili, secondo le vigenti disposizioni.

2) Calcolo del **versamento in acconto 2013**, con le **aliquote deliberate dal comune di Fidenza**:

tipo immobile	quota	imposta annua	calcolo versamento acconto	codice F24
Abitazioni principali (casi residuali in cui è dovuta l'imposta)	Comune	base imponibile x 0,40% - detrazioni	Imposta annua : 2	3912
Aree fabbricabili	Comune	base imponibile x 0,91%	Imposta annua : 2	3916
Fabbricati produttivi accatastati in categoria D , esclusi gli immobili agricoli di cat. D10	Comune	base imponibile x 0,15%	Imposta annua : 2	3930
	Stato	base imponibile x 0,76%	Imposta annua : 2	3925
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie precedenti	Comune	base imponibile x 0,91%	Imposta annua : 2	3918
Unità immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze tenute a disposizione	Comune	base imponibile x 1,06%	Imposta annua : 2	3918

